



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(Art. 1 comma 4, Legge 9.1.1989 n. 13)

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... C.F. .... con studio in .....  
Via ..... tel. .... email.....  
iscritto all'Ordine/Albo de ..... della Provincia di ..... al n° .....  
in qualità di progettista incaricato all'intervento di (1) .....  
Da realizzarsi in località .....  
via/piazza ..... al n° .....

### DICHIARA

Che gli elaborati di progetto sono conformi alle disposizioni contenute nel D.M. 14 giugno 1989 n.236, ed in particolare sonostati rispettati i requisiti di (2).....

Previsti ai punti .....del D.M. 14 giugno 1989 n.236.

Dichiara inoltre che il fabbricato rientra nella categoria .....

come evidenziato nel modulo A (allegato alla presente); che l'attività prevista sull'immobile oggetto di intervento:

è soggetta;  non è soggetta; a collocamento obbligatorio.

Bertinoro, .....

Il progettista  
(timbro e firma)

.....

#### NOTE:

(1) Nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento con creazione di nuove unità abitative;

(2) Adattabilità, visitabilità, accessibilità.

#### ALLEGATI:

- Relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti (art.10 punto 2 D.M. n.236/1989);

- Elaborati grafici (in scala non inferiore a 1:100), dovranno contenere la visualizzazione generale dei percorsi esterni ed interni (evidenziati con colorazione azzurra) ai diversi livelli del fabbricato ed essere corredati con particolari in scala adeguata in attuazione dell'art.1 punto 3 della legge n.13/1989.

PRINCIPALI RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.M. 14.06.1989 n.236	ACCESSIBILITA'	VISITABILITA'	ADATTABILITA'	MODELLO A		
			3.4 g) 6.1 – 6.2	UNIFAMILIARI e PLURIFAMILIARI PRIVI DI PARTI COMUNI		
		3.4 a) 5.1		UNITA' IMMOBILIARI	PLURIFAMILIARI CON NON PIU' DI TRE LIVELLI FUORI TERRA	EDIFICI RESIDENZIALI
	* 3.2		* 3.4 g) 6.1 – 6.2	PARTI COMUNI		
		3.4 a) 5.1	3.4 g) 5.1 – 6.2	UNITA' IMMOBILIARI	PLURIFAMILIARI CON PIU' DI TRE LIVELLI FUORI TERRA	
	* 3.3			PARTI COMUNI		
	4.4			ATTIVITA' SOCIALI (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)		EDIFICI NON RESIDENZIALI
		3.4 b) 5.2	6.1 – 6.2	collocamento non obbligatorio	RIUNIONE O SPETTACOLO E RISTORAZIONE	
	4.5			Collocamento obbligatorio		
		3.4 c) 5.3	6.1 – 6.2	collocamento non obbligatorio	RICETTIVI E PARARICETTIVI	
4.5			Collocamento obbligatorio			
	3.4 d) 5.4	6.1 – 6.2	CULTO			
	3.4 e) 5.5	6.1 – 6.2	collocamento non obbligatorio	LOCALI APERTI AL PUBBLICO NON PREVISTI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE		
4.5			Collocamento obbligatorio			
		6.1 – 6.2	collocamento non obbligatorio	LUOGHI DI LAVORO NON APERTI AL PUBBLICO		
4.5			Collocamento obbligatorio			
<p>* ACCESSIBILITA' deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilità</p> <p>* ADATTABILITA' possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servo-scala)</p>						

**ESTRATTO DEL D.M. 14/06/1989 n.236**  
**SUPPLEMENTO ORDINARIO alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23/06/1989**

**Articolo 2**  
*Definizioni*

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.

D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV, art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.

N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

**Articolo 10**  
*Elaborati tecnici*

10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto. In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

**Articolo 11**  
*Verifiche*

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.